

APPROVATE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV

Le principali novità riguardano il sistema sanzionatorio.

a cura della **Direzione Studi**

Deliberate dall'Assemblea dei Delegati a novembre del 2014, le modifiche al Regolamento di Attuazione allo Statuto Enpav sono state approvate dai Ministeri vigilanti ad inizio del mese di agosto di quest'anno.

Le modifiche più significative hanno interessato il sistema sanzionatorio previsto per gli inadempimenti riguardanti la trasmissione del Modello 1 ed il pagamento delle eccedenze contributive.

L'invio esclusivamente online dei Modelli di dichiarazione dei dati reddituali e la disponibilità dei M.Av. per il pagamento dei contributi nell'area riservata agli iscritti di Enpav Online, mettono a disposizione dell'Ente strumenti molto più immediati e tempestivi per monitorare e verificare il rispetto delle scadenze.

Per questo l'obiettivo principale nella riforma del sistema sanzionatorio è stato quello di rivedere i criteri e l'importo delle sanzioni, in modo da renderle direttamente correlate ai giorni di ritardo.

In tal modo il sistema è più equo, in quanto l'applicazione delle sanzioni è distribuita su tutti i soggetti che sono inadempienti rispetto agli obblighi di trasmissione del Modello 1.

Inoltre la parametrizzazione della san-



zione sul reddito convenzionale comporta la determinazione di una sanzione in misura fissa, uguale per tutti coloro che abbiano commesso la medesima tipologia di infrazione.

IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

Le sanzioni riguardano due fattispecie differenti: gli obblighi inerenti la presentazione del Modello 1 e quelli relativi al pagamento delle eccedenze contributive.

LE SANZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 1

A differenza che in passato, quando la sanzione era calcolata in percentuale sulla contribuzione eccedente dovuta e solo in presenza di contribuzione soggettiva, con il nuovo sistema le sanzioni sono di im-

porto fisso, differenziato a seconda del numero dei giorni di ritardo, e dovute in presenza di contribuzione eccedente, sia essa soggettiva o integrativa, ovvero anche se non sia dovuta contribuzione eccedente. In quest'ultimo caso, chi invia il Modello 1 dopo la scadenza dovrà comunque pagare una sanzione "minima", indipendentemente dal numero dei giorni di ritardo.

L'altra novità è che le sanzioni vengono commisurate al reddito convenzionale dell'anno di produzione del reddito dichiarato sul Modello 1, secondo aliquote differenti a seconda dei giorni di ritardo della presentazione rispetto alla scadenza del termine.

Tre sono i livelli di inadempienza.

Se il Modello viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza, viene applicata la sanzione del due per mille del reddito convenzionale.

La sanzione sale al cinque per mille per le comunicazioni presentate tra il 91° ed il 365° giorno successivo al termine di presentazione.

Oltre il 365° giorno, la sanzione è dell'1%.

Come previsto nella delibera di approvazione delle modifiche regolamentari, il nuovo sistema sanzionatorio viene applicato già sui Modelli 1/2014, relativamente ai quali infatti l'Enpav non ha applicato allo stato attuale nessuna sanzione, avendo congelato la situazione nell'attesa che le

**I Modelli 1/2014 trasmessi in ritardo,
con contribuzione eccedente dovuta, saranno così sanzionati
(reddito convenzionale di riferimento Euro 15.200)**

Modelli presentati dal 1° dicembre 2014 al 28 febbraio 2015	Sanzione fissa di Euro 30,40 (pari al due per mille del reddito convenzionale)
Modelli presentati dal 1° marzo 2015 al 30 novembre 2015	Sanzione fissa di Euro 76,00 (pari al cinque per mille del reddito convenzionale)
Modelli presentati dopo il 30 novembre 2015	Sanzione fissa di Euro 152,00 (pari all'1% del reddito convenzionale)

**I Modelli 1/2015 trasmessi in ritardo,
con contribuzione eccedente dovuta, saranno così sanzionati
(reddito convenzionale di riferimento Euro 15.550)**

Modelli presentati dal 1° dicembre 2015 al 29 febbraio 2016	Sanzione fissa di Euro 31,10 (pari al due per mille del reddito convenzionale)
Modelli presentati dal 1° marzo 2016 al 30 novembre 2016	Sanzione fissa di Euro 77,75 (pari al cinque per mille del reddito convenzionale)
Modelli presentati dopo il 30 novembre 2016	Sanzione fissa di Euro 155,50 (pari all'1% del reddito convenzionale)

modifiche fossero approvate.

La novità importante rispetto al passato c'è per chi dichiara sul Modello 1 un reddito professionale pari a zero, o negativo o inferiore al reddito minimo.

Se il Modello 1 viene presentato in ritardo, è dovuta una sanzione fissa pari al due per mille del reddito convenzionale, indipendentemente dal numero di giorni di ritardo.

La novità parte dai Modelli 1/2015. Chi lo trasmette dopo il 30 novembre 2015, dovrà pagare una sanzione di Euro 31,10, anche se non è dovuta alcuna contribuzione eccedente in re-

lazione al reddito dichiarato.

La rettifica del Modello 1 non viene invece più sanzionata. Fino alla data di scadenza della presentazione, il Modello 1 può essere rettificato online senza incorrere in nessuna sanzione. Dopo la scadenza, non è più possibile la rettifica online, ma solo in via cartacea e la data della rettifica viene considerata come la data di invio del Modello. In relazione a quest'ultima saranno applicate le sanzioni corrispondenti ai giorni di ritardo.

Il Modello 1 viene invece considerato **infedele**, quando i dati reddituali in esso contenuti sono difforni ri-

spetto a quelli dichiarati al fisco. In questi casi la sanzione è del 30% del contributo evaso se la difformità è emersa a seguito di un accertamento dell'Ente. Sale al 100% se l'errore viene ripetuto dal dichiarante.

Gli accertamenti fiscali condotti dall'Ente hanno infatti dimostrato che, nella maggior parte dei casi, la prima dichiarazione "infedele" deriva da errori commessi in buona fede, ed interessa in particolare le collaborazioni che, se attinenti alla professione, vanno comunque dichiarate.

LE SANZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Non sono più previste sanzioni per il **ritardato pagamento delle eccedenze contributive**.

Resta ferma invece l'applicazione degli interessi di mora, al tasso legale aumentato di uno spread del 2%.

In questo modo si realizza un sistema più equo, in cui la mora viene effettivamente correlata al numero dei giorni di ritardo del pagamento, senza quelle alterazioni proprie del sistema previgente in cui, anche per un solo giorno, l'iscritto poteva ricadere all'interno dello scaglione che prevedeva una misura sanzionatoria superiore.

Non cambia nulla invece per il **ritardato pagamento dei contributi minimi**, per il quale continuano ad essere applicati gli interessi di mora al tasso legale.

In generale, comunque, l'Ente sta sviluppando nei confronti dei propri iscritti sistemi automatizzati e tempestivi di sollecito degli adempimenti, finalizzati a ridurre il numero di coloro che dichiarano i modelli ed effettuano i pagamenti oltre i termini di scadenza.

LE PENSIONI AI SUPERSTITI

Cambiando completamente argomento, le modifiche al Regolamento

**I Modelli 1/2015 trasmessi in ritardo,
senza contribuzione eccedente dovuta, saranno così sanzionati
(reddito convenzionale di riferimento Euro 15.550)**

Modelli presentati dal 1° dicembre 2015	Sanzione fissa di Euro 31,10 (pari al due per mille del reddito convenzionale)
--	---

hanno interessato anche la disciplina delle **pensioni ai superstiti**.

Per tali trattamenti pensionistici, la normativa Enpav prevede che al coniuge superstite spetti l'aliquota del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni, maggiorenne inabile a proficuo lavoro o maggiorenne studente, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

Prima delle recenti modifiche, in mancanza del coniuge o alla sua morte, la misura del 60 per cento della pensione diretta spettante al defunto veniva riconosciuta al primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento.

Si è ritenuto di intervenire su tale disciplina, riconoscendo pari dignità ai figli, con l'attribuzione di quote paritarie, per le ipotesi in cui manchi il coniuge del veterinario o ne sia intervenuto il decesso.

IL SISTEMA DI WELFARE

Sul versante dell'assistenza, per consentire all'Ente di disporre di risorse ulteriori per il finanziamento degli interventi assistenziali, è stata elevata all'1,5 la percentuale delle entrate correnti da destinare annualmente ad iniziative di welfare.

Tra queste la neo istituita indennità di non autosufficienza, che può essere riconosciuta ai veterinari titolari di pensione diretta che versino in stato di non autosufficienza, per il sostegno alle spese connesse al loro stato. Il Regolamento che disciplina nel dettaglio il nuovo istituto è ancora presso i Ministeri vigilanti in attesa di approvazione.

Nella sezione "Normativa" del sito Enpav (www.enpav.it), è disponibile la Normativa dell'Ente nella versione più aggiornata. ■



RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA E DEL SERVIZIO MILITARE

DAL 1° AGOSTO È POSSIBILE RISCATTARE DA 6 MESI A 10 ANNI

I punti fondamentali del nuovo regolamento.

di Paola Fassi
Dirigente Direzione Contributi

È ormai noto che il riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare è un istituto facoltativo che consente di aumentare la misura della pensione in funzione dell'incremento dell'anzianità contributiva ed eventualmente di anticipare la data del raggiungimento del diritto a pensione.

Partendo da questo presupposto, il Consiglio di Amministrazione dell'Enpav ha ritenuto opportuno rivedere il Regolamento di Riscatto degli anni di laurea e del servizio militare alla luce delle recenti modifiche intervenute sui requisiti di accesso al pensionamento (62 anni di età e 35 anni anzianità di contribuzione).

Appare evidente, infatti, che la flessibilità dell'età minima per il diritto a pensione potrebbe, in taluni casi, vanificare l'anticipazione del diritto a pensione che si acquisisce con il riscatto.

Si è avvertita l'esigenza, pertanto,